

Disposizione dei partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione

La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di sanare la grave lacuna, tuttora presente nel nostro ordinamento, della mancata attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, il quale recita testualmente: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Ai cittadini è assegnata la titolarità del diritto alla partecipazione politica, ai partiti la funzione di realizzare il necessario collegamento tra questi e i governanti attraverso l'aggregazione delle domande che si formano sulla base di una visione comune e consentire, in tal modo, scelte collettive semplificate e strutturate. Lo statuto deve garantire i requisiti di democraticità nei processi decisionali. Aspetto rilevante in questa proposta è la formazione degli iscritti che consente di promuovere progetti di ricerca su temi culturali presentati dagli stessi.

Art. 1.

(Principi generali).

1. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
2. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
3. Tutti i cittadini italiani o stranieri legalmente residenti nel territorio della Repubblica possono iscriversi ad un partito.
4. Le attività dei partiti sono ispirate ai principi di trasparenza e democraticità dei processi decisionali secondo le previsioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

(Pubblicità dello statuto).

1. Lo statuto del partito e le eventuali modificazioni apportate allo stesso devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto. Allo statuto del partito è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con il nome costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo.
2. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto e delle eventuali modificazioni apportate allo stesso è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché alle agevolazioni, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici anche telematici o imprese radiofoniche che risultino essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.

Art. 3.***(Requisiti di democraticità).***

1. Lo statuto di cui all'articolo 2, comma 1, deve contenere i seguenti requisiti per garantire la democraticità dei processi decisionali:
 - a) l'indicazione delle modalità di selezione democratica delle cariche monocratiche;
 - b) l'indicazione delle modalità di selezione degli organi collegiali che devono garantire il diritto al pluralismo di opinioni e la rappresentatività delle articolazioni territoriali;
 - c) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito;
 - d) le modalità per garantire una equa presenza di entrambi i generi in ogni organo collegiale non monocratico;
 - e) le norme che regolano, qualora presente, i rapporti tra l'organizzazione giovanile del partito, composta dagli iscritti che non abbiano conseguito i 30 anni di età, e le strutture territoriali e politiche del partito;
 - f) le modalità di selezione democratica delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali, nonché per le cariche di sindaco, di presidente della provincia e di presidente della regione;
 - g) la presenza di un comitato di garanzia che deliberi sulle controversie che insorgono tra gli iscritti al partito.

Art. 4.***(Promozione delle attività di formazione degli iscritti).***

1. Ogni anno i partiti politici di cui all'articolo 1, comma 2, destinano un ammontare pari al 5 per cento del bilancio per attività di formazione rivolta ai propri iscritti.
2. Le attività di formazione di cui al comma 1 possono essere organizzate dai partiti politici di concerto con fondazioni politiche e culturali o istituti di ricerca privati.
3. Una quota delle risorse destinate alle attività di formazione di cui al comma 1 è finalizzata alla promozione di progetti di ricerca su temi culturali, sociali ed economici presentati dagli iscritti.

